Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Mercoledì, 17 giugno 1931 - Anno IX** — **Numero 138**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINI CAVALLERESCHI

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio 1931-IX, n. 100, a pagina 1890, è stato erroneamente compresa nell'elenco degli insigniti nell'Ordine della Corona d'Italia, la nomina ad ufficiale del dott. Gueli Vincenzo, questore di 1ª classe collocato a riposo. Detta nomina deve intendersi nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

(4149)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 966.

LEGGE 1° giugno 1931, n. 671.

Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1927-28, allegato al conto consuntivo del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1928-29, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	46.884.799,15
Spese	»	46.884.799,15
Differenza	L.	—

Art. 2.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in . . . . L. 46.797.734,04
delle quali furono riscosse . . . . » 46.393.320,44

e rimasero da riscuotere . . . . L. 404.413,60

Art. 3.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 46.797.734,04
delle quali furono pagate . . . . . » 28.095.563,54

e rimasero da pagare . . . . L. 18.702.170,50

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, restano determinate in . . . . L. 2.992.969,44

che furono tutte riscosse.

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, restano determinate in . . . . L. 18.444.865,25
delle quali furono pagate . . . . . . » 14.602.260,16

e rimasero da pagare . . . . L. 3.842.605,09

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 2) . . . . L. 404.413,60
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) —
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata) . . . . —

Residui attivi al 30 giugno 1929 . . . L. 404.413,60

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 3) . . . . L. 18.702.170,50
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . . » 3.842.605,09

Residui passivi al 30 giugno 1929 . . L. 22.544.775,59

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 967.

LEGGE 1° giugno 1931, n. 672.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 278, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31, e convalidazione dei Regi decreti 23 marzo 1931, nn. 279 e 312, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 278, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè variazioni a bilanci di aziende speciali, per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 23 marzo 1931, n. 279, e 23 marzo 1931, n. 312, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, in-

scritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 968.

LEGGE 1° giugno 1931, n. 673.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei Regi decreti 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende speciali, per l'esercizio finanziario 1930-31; e sono convalidati i Regi decreti 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 969.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 640.

Modifica allo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 ottobre 1908, n. 522, col quale veniva approvato lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze;

Veduta l'istanza presentata dal presidente della Società suddetta per chiedere che conformemente alla deliberazione adottata dalla assemblea dei soci l'8 settembre 1930, sia modificato l'art. 7 dello statuto e sia approvata una disposizione transitoria circa il rinnovo delle cariche sociali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 dello statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 29 ottobre 1908, n. 522, è modificato come segue:

« La direzione della Società è affidata ad un ufficio di presidenza, composto di un presidente, due vice-presidenti, un segretario, un vice-segretario aggiunto, tutti scelti tra i soci.

« Il presidente e i due vice-presidenti sono eletti nelle riunioni generali con la maggioranza assoluta dei votanti; durano in carica due anni e possono essere rieletti ancora per un biennio con la maggioranza di due terzi almeno dei votanti.

« Il segretario ed il vice-segretario sono eletti nello stesso modo, ma durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

« Il vice-segretario aggiunto è nominato direttamente dal presidente, ed esce di carica insieme con lui ».

Art. 2.

Nell'intento di assicurare la continuità della direzione della Società, i due vice-presidenti attualmente in carica conserveranno ancora per un anno il loro ufficio dopo la scadenza del presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 970.

REGIO DECRETO 7 maggio 1931, n. 644.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista del commercio all'ingrosso dei prodotti chimico-farmaceutici e delle specialità medicinali, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista del commercio e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161, col quale venne approvato il nuovo statuto della Confederazione sud-

detta e venne concesso il riconoscimento giuridico ad alcune Federazioni nazionali ad essa aderenti e venne approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 8 gennaio 1931-IX con la quale la Confederazione del commercio chiede che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista del commercio all'ingrosso dei prodotti chimico-farmaceutici e delle specialità medicinali ad essa aderente e che sia approvato lo statuto all'uopo predisposto;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, numero 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista del commercio all'ingrosso dei prodotti chimico-farmaceutici e delle specialità medicinali, della quale viene approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti della Federazione suddetta.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione nazionale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 48. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista del commercio all'ingrosso dei prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali.

TITOLO I.

Costituzione - Durata - Scopi.

Art. 1.

È costituita con sede a Roma la Federazione nazionale fascista del commercio all'ingrosso dei prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali.

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, fa parte della Confederazione nazionale fascista del commercio, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, ha la rappresentanza nazionale della categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai Gruppi provinciali della categoria rappresentata dalla Federazione stessa costituiti in seno alle Federazioni provinciali fasciste del commercio;

b) dagli Enti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria, per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, sia rispetto alle autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei prestatori d'opera, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, sia, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, le attività delle Federazioni provinciali da cui dipendono i Gruppi aderenti, limitatamente alle categorie rappresentate dalla Federazione nazionale ed in armonia con gli interessi delle categorie stesse e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di stipulare contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione, e sostituirsi eventualmente alle Federazioni provinciali nella stipulazione di contratti locali e nell'azione di loro competenza;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, i fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione all'attività che nello stesso campo svolgono le Federazioni provinciali e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale e tecnica nonchè la educazione nazionale dei datori di lavoro appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria da essa rappresentata, ed adempiere a tutti gli altri compiti che le derivano dalla Carta del lavoro e le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nazionale di cui la Federazione fa parte, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei Gruppi aderenti e degli Istituti assistenziali.

Art. 4.

L'iscrizione dei Gruppi alla Federazione nazionale avviene su domanda della Federazione provinciale nel cui seno il Gruppo è costituito; tale domanda deve essere accompagnata dall'elenco dei soci della Federazione provinciale appartenenti al Gruppo e da una relazione intorno all'attività della categoria nel territorio di competenza della Federazione provinciale.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio federale; se essa è accettata il presidente della Federazione nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione cui spetta ratificare tale deliberazione.

Se il Consiglio federale non intende accogliere la domanda deve sottoporre le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Consiglio della Federazione circa la ammissione di un Gruppo o confermino il negato accoglimento della domanda, la Federazione nazionale e quella provinciale, da cui il Gruppo dipende, possono rispettivamente ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'iscrizione degli Istituti ed Enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata, oltre che dalla relazione e dall'elenco di cui all'articolo precedente, anche dallo statuto, e dall'indicazione delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale fascista del commercio e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Per l'accoglimento e per la reiezione della domanda saranno osservate le norme di cui all'articolo precedente e quelle contenute nello statuto confederale.

La Confederazione nazionale, ove approvi la deliberazione del Consiglio della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'Istituto assistenziale.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:
a) il presidente;
b) il Consiglio federale;
c) l'assemblea generale.

Il presidente.

Art. 7.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica due anni ed è rieleggibile; è presidente dell'assemblea e del Consiglio federale.

La sua nomina deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti definitivi i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 8.

Il presidente è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

È tenuto alla retta amministrazione della Federazione ed all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, di norme di legge, regolamenti, disposizioni ed istruzioni della Confederazione.

Il presidente in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 9.

L'assemblea generale può eleggere uno o due vice-presidenti.

I vice-presidenti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

I vice-presidenti sono membri di diritto del Consiglio federale. La elezione dei vice-presidenti si intenderà valida dopo l'approvazione della Confederazione.

Il Consiglio federale.

Art. 10.

Il Consiglio federale si compone, oltrechè del presidente e del vice-presidente, di 5 membri, eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio federale durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno un amministratore-tesoriere.

Art. 11.

Il Consiglio federale si raduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, oppure ne facciano richiesta motivata i revisori dei conti, qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica il terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 12.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale da sottoporsi all'assemblea generale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale dei Gruppi provinciali di categoria e degli Istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della

Confederazione nazionale e del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

g) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè da regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Assemblea generale.

Art. 13.

L'assemblea generale è costituita dai presidenti dei Gruppi provinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il presidente ed i vice-presidenti ed i membri del Consiglio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

Gli Istituti assistenziali aderenti alla Federazione nazionale hanno diritto di fare intervenire all'assemblea generale un proprio rappresentante.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni dell'assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti oppure lo richiedano i revisori dei conti con domanda motivata qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno quindici giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avviso scritto con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo del la sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I presidenti dei Gruppi provinciali di categoria hanno tanti voti quanti sono gli inscritti al rispettivo Gruppo; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto a un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente della assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 14.

L'assemblea generale viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) deliberazioni del bilancio preventivo e del consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti;

c) elezione del presidente della Federazione, dei vice-presidenti e dei membri del Consiglio federale;

d) nomina di tre revisori dei conti;

e) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè da regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti della Federazione nazionale non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Tutte le cariche della Federazione nazionale sono gratuite.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilancio.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengono in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui agli articoli 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio federale.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera c) deve essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del debito pubblico vincolati.

Art. 17.

La Federazione nazionale compila il bilancio preventivo in base alle norme ed istruzioni della Confederazione ed in conformità dello stesso la Confederazione autorizzerà la Federazione alla riscossione dei fondi necessari.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione nazionale sul fondo di garanzia di cui agli articoli 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dalla Federazione nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera nazionale del dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dagli articoli 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 1 della legge 1° maggio 1930, n. 710.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

L'amministratore-tesoriere, nominato dal Consiglio federale nel suo seno, cura la gestione economica e contabile della Federazione nazionale conformemente alle deliberazioni degli organi sociali e delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. L'amministratore-tesoriere redige altresì lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° luglio e termina con il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Consiglio federale entro il mese di marzo di ciascun anno e sottoposto all'assemblea generale.

Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dall'amministratore-tesoriere non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea stessa nonchè a quelle del Consiglio.

Essi hanno il còmpito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e poi comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

La Federazione nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 24.

La Federazione nazionale prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne avviso alla Confederazione con una relazione che precisi la situazione di fatto e descriva le condizioni ambientali in cui le trattative siano per svolgersi.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, fare partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria da essa rappresentata, quando le questioni, le vertenze, ed i contratti stessi rivestano carattere generale ed abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Federazioni provinciali non riescano a concludere gli accordi.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza, nelle trattative, per la stipulazione di qualsiasi contratto locale.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio federale avrà approvati gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti di lavoro, se non avrà chiesto alla Confederazione nazionale od alla Corporazione eventualmente costituita tra le Associazioni dei datori di lavoro e quella dei lavoratori, od, in mancanza di questa al Ministero delle corporazioni, l'esperimento delle pratiche conciliative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Qualora la Federazione nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione nazionale sia attrice o convenuta.

Art. 28.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra le Federazioni provinciali e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative, ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte delle Federazioni provinciali per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione nazionale.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro per le controversie interessanti la categoria inquadrata, e nei quali qualcuna delle Federazioni provinciali sia attrice o convenuta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Il segretario federale provvede all'esecuzione delle disposizioni della Confederazione e delle deliberazioni della Federazione, in conformità delle direttive che gli saranno impartite dal presidente della Federazione nazionale e della Confederazione. Egli è il segretario del Consiglio federale e della assemblea generale di cui cura la redazione dei verbali.

Art. 30.

Il personale della segreteria della Federazione non può ricoprire alcuna carica politica, amministrativa o di partito senza preventivo assenso della Confederazione.

Art. 31.

La firma della Federazione è riservata esclusivamente al presidente, o, per delega del presidente e nei limiti della stessa, al o ai vice presidenti.

Art. 32.

È fatto obbligo ai singoli componenti il Consiglio di promuovere con ogni mezzo, in armonia con le direttive delle superiori gerarchie, lo sviluppo della Federazione, la sua saldezza morale, sindacale e la sua efficienza spirituale.

Art. 33.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza almeno di una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere anche direttamente deliberate dal Consiglio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale, il liquidatore, nominato dalla autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio ed ai principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 971.

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. 668.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nell'Esposizione internazionale di fonderia a Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista le legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Esposizione internazionale di fonderia che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1931, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 57. — FERZI.

Numero di pubblicazione 972.

REGIO DECRETO 18 maggio 1931, n. 648.

Unione del comune di Ioannis a quello di Aiello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 8 marzo 1930, n. 6, con la quale il podestà di Ioannis ha proposto l'unione di quel Comune al contermine comune di Aiello, e la deliberazione 28 maggio 1930, n. 28, con la quale il podestà di Aiello ha aderito a tale proposta;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Udine in adunanza 30 ottobre 1930;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 5 maggio 1931, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ioannis è unito a quello di Aiello.

Le rendite patrimoniali e le passività dei due Comuni saranno fuse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 52. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 973.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 669.

Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno di dodici opere del corpo d'armata di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere: Tagliata di Giovo Ligure, Geremia, Taborda, Pernante, Giaura, Pepino, Batteria Lodrino Superiore, Batteria Neghino, Batteria Piroat, Caserma difensiva Les Sources, Forte Centrale e Tagliata di Zuccarello sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 58. — FERZI.

Numero di pubblicazione 974.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1931, n. 684.

Autorizzazione per l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare in relazione a riconosciuti bisogni l'autorizzazione di spesa consentita per l'attuazione delle provvidenze stabilite con l'art. 1 del citato R. decreto-legge 10 novembre 1930 in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, numero 1906, per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

La suindicata somma di L. 5.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-31.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le relative variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 69. — FERZI.

Numero di pubblicazione 975.

REGIO DECRETO 9 aprile 1931, n. 682.

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Sala Consilina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Sala Consilina chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Campania;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1931 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Sala Consilina; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Campania.

Art. 2.

È approvato in L. 39.473,74 il contributo scolastico che il comune di Sala Consilina della provincia di Salerno deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° luglio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 67. — FERZI.

Numero di pubblicazione 976.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. 683.

Concessione alla Società generale elettrica della Sicilia di Palermo, per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Caltanissetta e Porto Empedocle.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067, dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488, del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655, del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226, del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520, del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la domanda con la quale la Società generale elettrica della Sicilia di Palermo chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società generale elettrica della Sicilia di Palermo, via Libertà 8, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate a Caltanissetta e Porto Empedocle.

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale di produzione termica di Porto Empedocle e la cabina primaria di trasformazione di Caltanissetta restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 1875-2500 metri. Tale onda dovrà essere variata nei limiti del 20 % nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a cinque watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società generale elettrica della Sicilia, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno essere richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità e che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con Regio decreto n. 1226, del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15.

Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue 630.

A garanzia del pagamento del canone la Società concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 630 sul conto corrente postale n. 1-434.

Per la prima volta il canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura che sarà indicata dalla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per gli anni successivi dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno, sul conto corrente 1-434 intestato alla stessa Azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 977.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1931, n. 695.

Modificazione dei dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del piombo in relazione alle condizioni della produzione interna e degli scambi internazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale delle merci indicate nella seguente tabella è modificato come appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	
			Dazio base Lire	Coefficiente di maggiorazione
379	Piombo e sue leghe: (Nota invariata)			
a	in pani e in rottami	Q.le	14,66	0,5
b	in fogli e in fili	»	27 —	0,5
c	in tubi	»	27 —	0,5
380	Caratteri da stampa di piombo e sue leghe	»	80 —	0,5
381	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di piombo e sue leghe:			
a	verniciati, litografati, argentati, dorati o comunque decorati	»	90 —	0,5
b	altri	»	60 —	0,5
382	Lavori di piombo e sue leghe, non nominati:			
a	verniciati, dorati o argentati	»	156 —	0,5
b	altri	»	82 —	0,5
455	Accumulatori elettrici del peso:			
a	di più di 10 Kg.	»	77 —	1,-
b	di più di 1 fino a 10 Kg.	»	122,50	1,-
c	fino a 1 Kg.	»	150 —	1,-
464	Parti metalliche di accumulatori elettrici, del peso:			
a	di più di 5 Kg.	»	60 —	1,-
b	di più di 1 fino a 5 Kg.	»	71,50	1,-
c	fino a 1 Kg.	»	86 —	1,-
679	Ossido:			
h	di piombo	»	41 —	—
680	Carbonato:			
d	di piombo	»	38 —	—
727	Acetati o pirolignìti, non nominati: (invariato)			
a				
b	di piombo	»	42 —	0,2
c	altri	»	36,70	0,2
945	Cordoni e cavi elettrici isolati, formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti con materie isolanti, armati o protetti con ferro o con qualsiasi altro metallo, compresi i cavi sottomarini:			
a	con conduttori formati di fili di diametro superiore a mezzo millimetro	»	152 —	0,5
b	con conduttori formati di fili del diametro di mezzo millimetro o meno	»	172 —	0,5

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel repertorio doganale le disposizioni occorrenti per l'applicazione delle modificazioni stabilite dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 80. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 978.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. 675.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Società delle sale di ricovero per bambini di operaie » con sede in Roma.

N. 675. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Società delle sale di ricovero per bambini di operaie », con sede in Roma, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1931 - *Anno* IX

Numero di pubblicazione 979.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. 676.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ambrogio Bruni » con sede in Garlate.

N. 676. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ambrogio Bruni » con sede in Garlate (Como), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1931 - *Anno* IX

Numero di pubblicazione 980.

REGIO DECRETO 27 aprile 1931, n. 677.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Ziano.

N. 677. R. decreto 27 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Ziano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1931 - *Anno* IX

Numero di pubblicazione 981.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 giugno 1931, n. 723.
Obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare.

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste a Sua Maestà il Re sul R. decreto-legge che fa obbligo ai molini siti nel territorio doganale del Regno di impiegare una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e semolini per uso alimentare.

SIRE,

L'obbligo ai molini di impiegare una determinata percentuale di grano nazionale nella produzione di farine e di semolini per uso alimentare, ha lo scopo di sostenere il mercato dei grani nazionali, controbilanciando la tendenza stagionale alla depressione, la quale è ingiustificata e dannosa agli agricoltori.

Per equilibrare la domanda all'offerta, con l'unito provvedimento si impone tale obbligo ai molini esistenti nel territorio doganale del Regno, i quali macinano frumento di provenienza estera per la produzione di farine e semolini per uso alimentare.

La percentuale di frumento nazionale da impiegare sarà determinata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche far variare opportunamente nel tempo la percentuale stessa e potrà, per talune regioni o zone, in rapporto alla produzione locale, determinare le varietà di frumento che debbono essere molite e le rispettive percentuali. Per l'osservanza di queste disposizioni che trovano riscontro in quelle analoghe adottate in altri Stati europei, il provvedimento dispone l'obbligo, da parte degli esercenti di molini che impiegano frumento estero per la panificazione o per altri usi alimentari, di denunciare al Prefetto le quantità di frumento nazionale ed estero esistenti nei rispettivi molini e magazzini all'entrata in vigore del provvedimento stesso, nonchè, quindicinalmente, i quantitativi introdotti successivamente e quelli macinati. Il controllo, che sarà facilitato dal numero non rilevante dei molini da controllare, sarà effettuato a mezzo della Regia guardia di finanza.

Con queste disposizioni viene dato un efficace sollievo al mercato granario nazionale, influendo in modo benefico sopra tutte le colture che col frumento si avvicendano nella rotazione.

L'emanazione di questo provvedimento ha carattere di assoluta urgenza, dovendo le norme in esso contenute avere applicazione fin dall'imminente raccolto granario. Ricorrono adunque, nel caso presente, gli estremi della necessità urgente ed assoluta richiesti dall'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100. Il riferente si onora pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'accluso decreto che traduce in norme legislative le disposizioni dianzi illustrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per rendere obbligatorio l'impiego di una percentuale minima di grano nazionale nella produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai molini esistenti nel territorio doganale del Regno, i quali macinano frumento di provenienza estera per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, è fatto obbligo di impiegare in tale produzione una percentuale da determinarsi, di frumento nazionale.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere l'obbligo di cui al precedente comma anche ai molini esistenti nel territorio di Zara, considerato fuori della linea doganale, nonchè in quello costituente la zona franca del Carnaro.

Art. 2.

La percentuale minima di frumento nazionale, da impiegare ai sensi del precedente articolo, sarà stabilita, con proprio decreto, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale potrà anche, per talune regioni o zone, in rapporto alla produzione locale, determinare le varietà di frumento che debbono essere molite e le rispettive percentuali.

Art. 3.

Agli esercenti molini che impiegano frumento estero per la panificazione o per altri usi alimentari è fatto obbligo di denunciare, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al prefetto della Provincia nella quale trovasi il molino, le quantità distinte di frumento nazionale ed estero esistenti nei molini e nei magazzini dipendenti.

Successivamente, essi dovranno comunicare al prefetto, il 1° e il 16 di ciascun mese, le quantità di frumento introdotte nella precedente quindicina in detti molini o magazzini, indicando distintamente i quantitativi di frumento rispettivamente di provenienza estera e nazionale, nonchè le quantità di frumento estero e di quello nazionale macinato nella quindicina medesima.

Le denuncie dovranno essere firmate dall'esercente del molino o dal suo rappresentante legale e portare esplicita dichiarazione che le quantità indicate rispondono a verità.

Art. 4.

Per la vigilanza sui molini, per il controllo dei dati denunciati a norma del precedente art. 3, e per tutti gli altri accertamenti necessari, i prefetti si avvarranno del personale della Regia guardia di finanza.

Art. 5.

L'accesso ai molini e magazzini dipendenti deve essere sempre libero al personale incaricato della vigilanza, il quale ha facoltà di eseguire tutti i riscontri ritenuti necessari per l'accertamento dei dati indicati nelle denuncie e per constatare l'osservanza delle norme che stabiliscono le percentuali di frumento nazionale da molire. Gli esercenti dei molini sono tenuti a fornire gratuitamente, al personale incaricato della vigilanza, l'assistenza propria e l'opera del personale dipendente, nonchè i mezzi per l'esecuzione dei detti riscontri.

Art. 6.

Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente decreto i molini che effettuano esclusivamente la macinazione a resa integrale per conto di terzi.

Art. 7.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni, le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso, saranno puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 10.000. Nei

casi più gravi l'ammenda non potrà essere inferiore alle L. 3000 e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio.

Il prefetto della Provincia, all'atto della denuncia, potrà disporre, in via provvisoria, la sospensione o la chiusura dell'esercizio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per l'agricoltura e le foreste autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 108. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1931.

Norme concernenti l'obbligo dell'impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Art. 1.

I molini che macinano partite di frumento di provenienza estera per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, tenuti all'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, dovranno, a datare dal quindicesimo giorno da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, impiegare, nella parte della detta produzione destinata al consumo nel territorio doganale del Regno, non meno del novantacinque per cento di frumento nazionale.

Art. 2.

Agli esercenti di molini, di cui al precedente articolo, è fatto obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, a pagine numerate e vidimato dal Comando di compagnia della Regia guardia di finanza avente giurisdizione nella località in cui trovansi i molini, dal quale deve risultare il movimento delle partite di frumento introdotte nei molini e magazzini dipendenti ed il loro esito, indicando:

A) Nel carico:

1° i quantitativi di frumento esistenti nei molini e magazzini dipendenti nel giorno della denuncia fatta al Prefetto ai sensi dell'art. 3, comma 1°, del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, separati come segue:

a) frumento nazionale, distinto per varietà;

b) frumento di provenienza estera importato definitivamente;

c) frumento di provenienza estera introdotto in temporanea importazione;

2° giornalmente, le partite di frumento estero introdotte successivamente alla detta denuncia, con riferimento alle bollette doganali di importazione definitiva o temporanea ed ai documenti di trasporto, ovvero, se il frumento proviene da altro molino o magazzino, ai documenti di trasporto e, ove esistano, anche alle fatture d'acquisto;

3° giornalmente, le partite di frumento nazionale, distinte per varietà, introdotte, con riferimento ai documenti di trasporto e, ove esistano, anche alle fatture d'acquisto.

B) Nello scarico:

4° le quantità separate di frumento estero e nazionale, quest'ultimo distinto per varietà, giornalmente passate alla macinazione.

Dovranno essere indicati separatamente i quantitativi destinati alla preparazione di farine e semolini per l'esportazione o impiegati nella fabbricazione di prodotti per i quali è consentita la temporanea importazione del grano, con riferimento ai contratti di vendita ed ai documenti di spedizione;

5° le partite di frumento estero e nazionale, quest'ultimo distinto per varietà, spedite ad altri molini o magazzini, con riferimento ai documenti di spedizione e, ove esistano, anche alle fatture di vendite.

I documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati per la durata di cinque anni, per venire esibiti al personale incaricato della vigilanza e dei riscontri di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge predetto.

Art. 3.

Dei riscontri effettuati il personale incaricato dovrà far constare con verbale che sarà redatto in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato all'esercente del molino od al suo legale rappresentante.

I verbali di denunzia delle irregolarità accertate dovranno essere trasmessi al Prefetto, per i provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 8, comma 2°, del Regio decreto-legge e per l'ulteriore corso.

Art. 4.

I dati quindicinali da trasmettere al Prefetto a norma dell'art. 3, comma 2°, del Regio decreto-legge, saranno esposti in uno specchietto conforme al modello allegato al presente decreto.

La suddivisione della quantità di frumento nazionale secondo le varietà, tanto nel detto specchietto quanto nel registro di carico e scarico di cui all'art. 2, sarà facoltativa fino a quando la percentuale di frumento nazionale non sia stata prescritta in rapporto a singole varietà.

Art. 5.

A datare dal 20 giugno 1931 le dogane dovranno dare comunicazione, alla fine di ogni settimana, delle partite di frumento ammesse alla importazione, ai Comandi di compagnia della Regia guardia di finanza aventi giurisdizione nelle località in cui si trovano i molini od i magazzini cui le partite stesse sono destinate, per norma negli accertamenti presso i medesimi.

Art. 6.

L'ammontare delle ammende applicate a norma del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, deve essere versato all'ufficio demaniale competente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 377. — BETTAZZI.

MOLINO DELLA DITTA ....

di .... situato in ....

Movimento del frumento estero e nazionale durante la .... quindicina di ....

		Frumento di provenienza estera	FRUMENTO NAZIONALE							Totale generale
			distinto per varietà						Totale	
CARICO										
Quantità esistente nel molino e magazzini dipendenti il giorno .... :										
a) frumento nazionale	Q.li									
b) frumento di provenienza estera importato definitivamente	»									
c) frumento di provenienza estera introdotto in temporanea importazione	»									
Quantità introdotte durante la quindicina	»									
TOTALE CARICO . . .	Q.li									
SCARICO										
Quantità passate alla macinazione durante la quindicina:										
a) per la produzione di farine e semolini destinati al consumo interno . .	Q.li									
b) per la produzione di farine e semolini destinati all'esportazione o alla fabbricazione di prodotti per i quali è consentita la temporanea esportazione del grano	»									
Quantità spedite ad altri molini e magazzini nel territorio doganale del Regno	»									
TOTALE SCARICO . . .	Q.li									
Rimanenza al giorno	Q.li									

Attesto che le cifre suesposte corrispondono a verità.

.... *addì* ....

L'esercente il molino

....

Alla R. PREFETTURA di ....

UFFICIO..............

....

(4157)

REGIO DECRETO 18 maggio 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende di trasporto e comunicazione del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2722, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 36;

Visto lo statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dipendenti dalla Confederazione suddetta, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista la lettera 27 gennaio 1931, n. 2603, con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Michele Bertolotti a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende di trasporto e comunicazione del Piemonte, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Michele Bertolotti a segretario del Sindacato interprovinciale fascista degli impiegati di aziende di trasporto e comunicazione del Piemonte.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 243. — BETTAZZI.

(4141)

REGIO DECRETO 15 maggio 1931.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161, di approvazione del nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio;

Vista la deliberazione 8 marzo 1931, con la quale l'assemblea generale della Confederazione suddetta ha proceduto alla nomina dell'on. dott. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. dott. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 241. — BETTAZZI.

(4143)

REGIO DECRETO 15 maggio 1931.

Approvazione della nomina del vice-presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161, di approvazione del nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista del commercio,

Vista la deliberazione 8 marzo 1931, con la quale l'assemblea generale della Confederazione suddetta ha proceduto alla nomina dell'on. Ercole Cartoni, deputato al Parlamento, a vice presidente della Confederazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. Ercole Cartoni, deputato al Parlamento, a vice presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 244. — BETTAZZI.

(4142)

REGIO DECRETO 15 maggio 1931.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con Nostro decreto 5 settembre 1929, n. 1667;

Vista la deliberazione 31 marzo 1931, con la quale il Consiglio nazionale della Confederazione suddetta ha proceduto alla nomina dell'on. prof. Giuseppe Tassinari, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione stessa;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. prof. Giuseppe Tassinari, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 242. — BETTAZZI.

(4144)

REGIO DECRETO 25 maggio 1931.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Roma e nomina di un commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433;

Considerate le particolari condizioni determinatesi nel funzionamento della Cattedra ambulante di agricoltura di Roma, le quali rendono opportuno di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione di detta Cattedra;

Sentito il parere del Comitato per la propaganda agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cattedra ambulante di agricoltura di Roma è sciolto.

L'on. senatore dott. Giovanni Raineri è nominato commissario con l'incarico della gestione straordinaria della suddetta Cattedra per la durata di sei mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1931 - Anno IX
Registro n. 14 Min. Agr. e For., foglio n. 225. — BETTAZZI.

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in San Giovanni di Medua (Scutari).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in San Giovanni di Medua alla dipendenza del Regio consolato generale in Scutari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(4145)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-30.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Gec fu Luigi, nato a Scoppo il 6 febbraio 1888 e residente a Scoppo n. 16, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia fu Luigi, nata il 5 settembre 1893, sorella;
2. Raffaele fu Luigi, nato il 23 ottobre 1898, fratello;
3. Pietro fu Luigi, nato il 25 giugno 1907, fratello;
4. Giovanna Gec nata Rodica di Francesco, nata il 16 maggio 1899, moglie;
5. Giuditta di Vittorio, nata il 18 luglio 1928, figlia;
6. Maria Gec nata Zivec fu Luca, nata il 9 marzo 1866, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2608)

N. 11419-43.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Baric fu Antonio, nato a Villa Cargna il 17 marzo 1912 e residente a Crepogliano n. 29, è restituito nella forma italiana di « Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato a mezzo del tutore sig. Francesco Gomezel, nei modi indicati al par. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2624)

N. 11419-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gomezel fu Andrea, nato a Duttogliano il 31 marzo 1879 e residente a Duttogliano, 54, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Gomezel nata Skapin fu Giuseppe, nata il 24 ottobre 1887, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 1° marzo 1906, figlio;
3. Antonio di Giovanni, nato il 30 luglio 1910, figlio;
4. Ernesto di Giovanni, nato l'11 aprile 1915, figlio;
5. Andrea di Giovanni, nato il 6 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2625)

N. 11419-45.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gomezel fu Antonio, nato a Villa Cargna il 16 maggio 1865 e residente a Villa Cargna n. 3, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Gomezel nata Zlobec fu Andrea, nata il 12 maggio 1864, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 16 marzo 1895, figlio;
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 12 settembre 1898, figlio;
4. Leopoldo di Giovanni, nato il 12 novembre 1901, figlio;
5. Felicita Gomezel nata Metlikovec di Vincenzo, nata il 23 febbraio 1906, nuora;
6. Vittorio di Giuseppe, nato il 2 agosto 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2626)

N. 11419-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gomezel fu Giorgio, nato a Duttogliano il 27 aprile 1860 e residente a Duttogliano, 115, è restituito nella forma italiana di Gomicelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2627)

N. 11419-46-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del parag. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Gomezel di Giovanni ved. Miklavec, nata a Duttogliano il 1° gennaio 1886 e residente a Duttogliano n. 115, sono restituiti nella forma italiana di « Gomicelli » e « Michelazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Luigi, nato il 5 gennaio 1906, figlio;
2. Maria fu Luigi, nata il 19 gennaio 1909, figlia;
3. Ludmilla fu Luigi, nata il 7 agosto 1912, figlia;
4. Ladislao fu Luigi, nato l'8 giugno 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2628)

N. 11419-47.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gomezel fu Stefano, nato a Duttogliano il 23 maggio 1861 e residente a Duttogliano n. 16, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Carolina Gomezel nata Rehar fu Giuseppe, nata il 2 maggio 1865, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 4 giugno 1906, figlio;
3. Luigia di Giovanni, nata il 13 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2629)

N. 11419-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giovanna Gomezel di Giovanni ved. Zvab, nata a Duttogliano il 9 ottobre 1884 e residente a Duttogliano n. 6, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2630)

N. 11419-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gomezel fu Giovanni, nato a Duttogliano il 1° aprile 1905 e residente a Duttogliano n. 12, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Gomezel nata Makovec di Lodovico, nata il 26 ottobre 1906, moglie;
2. Edoardo di Giovanni, nato il 6 maggio 1928, figlio;
3. Maria fu Giovanni, nata il 3 ottobre 1910, sorella;
4. Antonia fu Giovanni, nata il 17 gennaio 1907, sorella;
5. Leopoldo fu Giovanni, nato il 27 aprile 1912, fratello;
6. Luigi fu Giovanni, nato il 16 giugno 1915, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2631)

N. 11419-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Gomezel fu Mattia, nato a Duttogliano il 18 aprile 1850 e residente a Duttogliano, 25, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gomezel nata Zlobec di Francesco, nata il 18 ottobre 1889, nuora;
2. Enrico fu Giovanni, nato il 15 luglio 1909, nipote;
3. Giovanni fu Giovanni, nato il 18 giugno 1911, nipote;
4. Maria fu Giovanni, nata il 24 novembre 1919, nipote;
5. Albina fu Giovanni, nata il 15 ottobre 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2632)

N. 11419-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gomezel fu Giuseppe, nato a Duttogliano il 12 marzo 1882 e residente a Duttogliano n. 19, è restituito, nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gomezel di Giovanni, nata il 4 agosto 1886, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 aprile 1908, figlio;
3. Luigi di Giuseppe, nato il 25 agosto 1909, figlio;
4. Antonia di Giuseppe, nata il 15 marzo 1911, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 25 febbraio 1913, figlia;
6. Miroslao di Giuseppe, nato il 21 gennaio 1915, figlio;
7. Stanislao di Giuseppe, nato il 29 settembre 1918, figlio;
8. Giovanni di Giuseppe, nato il 28 luglio 1920, figlio;
9. Leopoldo di Giuseppe, nato il 24 agosto 1924, figlio;
10. Albino di Giuseppe, nato il 20 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2633)

N. 11419-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gomezel fu Mattia, nato a Crepegliano il 27 agosto 1850 e residente a Crepegliano n. 4, è restituito, nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 dicembre 1880, figlio;
2. Francesca Gomezel nata Miklavec fu Giovanni, nata il 24 febbraio 1887, nuora;
3. Zora di Giuseppe, nata il 17 febbraio 1911, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2634)

N. 11419-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gomezel fu Mattia, nato a Duttogliano il 28 maggio 1865 e residente a Duttogliano n. 19, è restituito nella forma italiana di « Gomicelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gomezel nata Macarol fu Giovanni, nata il 10 aprile 1869, moglie;
2. Stanislao di Giuseppe, nato il 18 luglio 1900, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 10 aprile 1902, figlio;
4. Angela di Giuseppe, nata il 31 agosto 1905, figlia;
5. Felice di Giuseppe, nato il 5 ottobre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2635)

N. 11419-10673.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Berta Godina di Giuseppe, nata a Trieste il 29 settembre 1906 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Berta Godina è ridotto in « Godiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2830)

N. 11419-10672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Godina fu Giovanni, nata a Trieste l'8 marzo 1876 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Godina è ridotto in « Godiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Roncel in Godina fu Giuseppe, nata il 10 novembre 1875, moglie;
2. Amalia di Giuseppe, nata il 19 aprile 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2831)

N. 11419-10674.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Godina di Giuseppe, nato a Trieste il 20 marzo 1904 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Godina è ridotto in « Godiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2832)

N. 11419-5446.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Godnig fu Giovanni, nato a Trieste il 12 novembre 1888 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 806, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Godini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Godnig è ridotto in « Godini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisabetta Vidali in Godnig fu Giovanni, nata il 20 agosto 1893, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nato il 13 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2833)

N. 11419-10670.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Narciso Gombach di Enrico, nato a Trieste il 29 ottobre 1906 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo n. 730, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gambi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Narciso Gombach è ridotto in « Gambi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2834)

N. 11419-4886.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Griparich fu Giuseppe, nato a Santa Domenica di Albona il 22 giugno 1891 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grippari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Griparich è ridotto in « Grippari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clementina Turello in Griparich di Antonio, nata il 7 marzo 1890, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 7 aprile 1915, figlio;
3. Ermanno di Giovanni, nato il 14 novembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2835)

N. 11419-1504.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antoncic Giovanni fu Bortolo, nato a Uttoglie il 28 giugno 1877 e residente a Trieste, via Bonomo n. 15, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Antoncic nata Gombac di Giuseppe, nata l'8 novembre 1870, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 2 maggio 1903, figlio;
3. Anna di Giovanni, nata il 5 maggio 1907, figlia;
4. Francesco di Giovanni, nato il 17 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2636)

N. 11419-4374.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tiziano Sumberaz di Antonio, nato ad Albona d'Istria il 30 marzo 1903 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., n. 589, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sumberesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tiziano Sumberaz è ridotto in « Sumberesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Covacich in Sumberaz fu Giacomo, nata il 22 settembre 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3018)

N. 11419-5453.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Susselj fu Antonio, nato a Cossana il 3 giugno 1870 e residente a Trieste, Guardiella San Giovanni n. 497, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Susselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Susselj è ridotto in « Susselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Spetic in Susselj fu Giacomo, nata il 13 novembre 1873, moglie;
2. Cristina di Giovanni, nata il 12 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3019)

N. 11419-9968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Calz di Giuseppe, nato a Trieste il 24 novembre 1897 e residente a Trieste, Pendice di Scorcola n. 426, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calza »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Calz è ridotto in « Calza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Rosalia Vodopivez in Calz di Giacomo, nata il 29 settembre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2818)

N. 11419-13349.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Kocijancic fu Giovanni ved. Mirosic, nata a Trieste il 25 dicembre 1879 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia, numero 831, e diretta ad ottenere a termini dell' 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Coceani » e « Mirossi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Kocijancic in Mirosic sono ridotti in « Coceani » e « Mirossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria fu Giovanni, nata il 24 maggio 1913, figlia;
2. Santina fu Giovanni, nata il 20 ottobre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2819)

N. 11419-10531.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Fanninger di Riccardo, nato a Trieste il 19 aprile 1892 e residente a Trieste, via Cologna, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fanningeri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Fanninger è ridotto in « Fanningeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Sivitz in Fanninger di Pietro, nata il 5 novembre 1891, moglie;
2. Riccardo di Mario, nato il 19 ottobre 1913, figlio;
3. Clelia di Mario, nata in 12 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2820)

N. 11419-10534.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Fillinich di Giorgio, nato a Cherso il 26 ottobre 1879 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17,

la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fillini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Fillinich è ridotto in « Fillini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Chersich in Fillinich di Pietro, nata il 4 marzo 1889, moglie;
2. Antonia di Giacomo, nata il 24 novembre 1910, figlia;
3. Giorgio di Giacomo, nato il 6 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2821)

N. 11419-10535.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Gasparcic di Michele, nato a Fiume il 3 gennaio 1895 e residente a Trieste, via Calvola n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gasperini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Gasparcic è ridotto in « Gasperini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Krecic in Gasparcic di Antonio, nata il 6 novembre 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2822)

N. 11419-10536.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maria Gaspich di Antonio, nato a Selve il 5 dicembre 1895 e residente a Trieste, via Cassa di Risparmio n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gaspi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maria Gaspich è ridotto in « Gaspi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gasparovich in Gaspich fu Antonio, nata il 31 ottobre 1898, moglie;
2. Palma di Giov. Maria, nata il 12 novembre 1921, figlia;
3. Maria di Giov. Maria, nata il 18 gennaio 1923, figlia;
4. Giovanni di Giov. Maria, nato il 13 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2823)

N. 11419-2901.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig Angelo Gerdevizh fu Giacomo, nato a Trieste il 19 dicembre 1893 e residente a Trieste, Roiano, Scala Santa n. 237, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Gerdevizh è ridotto in « Gherardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Kossuta in Gerdevizh di Leonardo, nata il 2 gennaio 1894, moglie;
2. Sergio di Angelo, nato l'8 dicembre 1918, figlio;
3. Neva di Angelo, nata il 15 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2824)

N. 11419-10669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Germech fu Luigi, nato a Trieste il 28 febbraio 1902 e residente a Trieste, Barcola, Salita Contovello n. 154, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Germech è ridotto in « Germesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ersilia Perco in Germech di Giovanni, nata il 24 febbraio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2825)

N. 11419-10537.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Germech fu Luigi, nato a Trieste il 2 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Capitolina n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Germech è ridotto in « Germesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Guglielmina Spanghero in Germech fu Giovanni, nata l'11 luglio 1891, moglie;
2. Ondina di Giuseppe, nata il 3 settembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2826)

N. 11419-5441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Ghersinich fu Giovanni, nato a Castello di Rasice (Pinguente) il 3 aprile 1902 e residente a Trieste, via Rigutti n. 43 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Ghersinich è ridotto in « Ghersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Crivicich in Ghersinich fu Giuseppe, nata il 3 marzo 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2827)

N. 11419-3760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ervino Giacich fu Vincenzo, nato a Laurana il 23 gennaio 1884 e residente a Trieste, Scorcola San Pietro, n. 104, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ervino Giacich è ridotto in « Giassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2828)

N. 11419-7432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gabriella Glazar di Gregorio, nata a Trieste il 2 novembre 1893 e residente a Trieste, Roiano via Moreri n. 64, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana, e precisamente in « Gazzeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gabriella Glazar è ridotto in « Gazzeri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2829)

N. 2580-230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Ambrozic Maria fu Francesco e della fu Sedej Maria, nata a Slappe Zorzi il 13 gennaio 1902 e residente a Vipacco, fraz. Slappe Zorzi, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Giovanna, nata a Slappe Zorzi il 26 gennaio 1905, sorella;

Ambrozic Matilde, nata a Slappe Zorzi il 26 marzo 1909, sorella;

Ambrozic Stanislao, nato a Slappe Zorzi il 9 dicembre 1910, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3422)

N. 2580-229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Giuseppe fu Giovanni e di Poljsak Giuseppina, nato a Slappe Zorzi il 17 ottobre 1877 e residente a Vipacco, frazione Slappe Zorzi n. 87, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Luigia fu Giovanni Trost, nata a Slappe il 3 marzo 1881, moglie;

Ambrozic ved. Giuseppina fu Giuseppe Poljsak, nata a Slappe l'8 marzo 1851, madre;

Ambrozic Luigia, nata a Slappe il 27 maggio 1906, figlia;

Ambrozic Giovanna, nata a Slappe il 30 ottobre 1907, figlia;

Ambrozic Paolina, nata a Slappe il 30 ottobre 1909, figlia;

Ambrozic Vittoria, nata a Slappe il 21 dicembre 1911, figlia;

Ambrozic Angela, nata a Slappe il 27 agosto 1913, figlia;

Ambrozic Giuseppe, nato a Slappe il 5 novembre 1915, figlio;

Ambrozic Emilia, nata a Slappe il 25 ottobre 1918, figlia;

Ambrozic Vita, nata a Slappe il 10 giugno 1920, figlia;

Ambrozic Giovanni, nato a Slappe il 10 marzo 1922, figlio;

Ambrozic Carlo, nato a Slappe il 15 marzo 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3423)

N. 3390-139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Vincenzo fu Giuseppe e della fu Kovac Margherita, nato a Locavizza il 21 gennaio 1859 e residente ad Aidussina, fraz. Locavizza, 80, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giuseppina fu Andrea Copic, nata a Locavizza il 18 aprile 1864, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3424)

N. 3390-169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Stefano fu Francesco e della fu Slokar Maria, nato a Santa Croce di Aidussina il 16 dicembre 1897 e residente a Santa Croce di Aidussina n. 82, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giuseppina di Francesco Zigon, nata a Dol-Ottelza il 21 gennaio 1899, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3425)

N. 3390-163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Sigismondo fu Giacomo e fu Gregoric Francesca, nato a Prevacina il 2 agosto 1859 e residente a Montespino, frazione Prevacina n. 100, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Anastasia di Giuseppe Gregoric, nata a Ville Montevecchio il 15 aprile 1889, moglie;
Batic Zora, nata a Prevacina il 22 marzo 1920, figlia;
Batic Maria, nata a Prevacina il 1° settembre 1922, figlia;
Batic Dorina Ada, nata a Prevacina il 2 gennaio 1929, figlia;
Batic Stanislao fu Giacomo, nato a Prevacina l'11 giugno 1904, fratello;
Batic Bernarda fu Giacomo, nato a Prevacina il 9 aprile 1909, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3426)

N. 3390-152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Maria fu Francesco e fu Lokar Giovanna, nato a Locavizza il 6 gennaio 1868 e residente a Aidussina, fraz. Locavizza n. 174, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3428)

N. 3390-151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Maria fu Giuseppe e fu Mihelj Giuseppina, nato a Santa Croce di Aidussina il 30 agosto 1866 e residente a Santa Croce di Aidussina n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3429)

N. 3390-148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Batic Maria in Sinigoj fu Leopoldo e fu Pavlin Maria, nata a Santa Croce di Aidussina e residente a Santa Croce di Aidussina n. 212, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3430)

N. 3390-156.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Maria di Antonio Polanc e di Rosalia Prem, nata a Dol-Ottelza il 26 febbraio 1885 e residente a Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batig Luigia fu Alberto, nata a Aidussina il 10 giugno 1910, figlia;

Batic Maria Vida fu Alberto, nata a Aidussina il 17 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3431)

N. 3390-153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Batic Maria fu Stefano e fu Francesca Vodopivec, nata ad Aidussina il 3 ottobre 1897 e residente ad Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Stefania fu Stefano, nata ad Aidussina il 15 maggio 1902, sorella;
Batic Giovanna fu Stefano, nata ad Aidussina il 1° maggio 1904, sorella;
Batic Francesca fu Stefano, nata ad Aidussina il 5 maggio 1901, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3432)

N. 3390-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Batic Maria fu Giuseppe e di Kranja Amalia nato a Locavizza il 21 febbraio 1894 e residente ad Aidussina, fraz. Locavizza n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Pietro illeg. di Maria, nato a Locavizza il 12 novembre 1917, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3433)

N. 3390-145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Maria in Skrk fu Stefano e della fu Belja Francesca, nata a Santa Croce di Aidussina il 15 agosto 1897 e residente a Santa Croce di aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Bernarda illeg. fu Giovanna, nata a Santa Croce il 5 novembre 1919, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3434)

N. 3390-146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic Maria in Velikonja fu Antonio e di Maria Paljk, nata a Santa Croce di Aidussina, il 12 agosto 1900 e residente a Santa Croce di Aidussina, 128, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3435)

N. 3390-155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batic ved. Rosalia di Francesco Repic e di Anna Kobal, nato a Pocrai del Piro il 25 giugno 1888 e residente ad Aidussina, fraz. Ustie n. 36, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Adolfo fu Martino, nato a Ustie il 31 agosto 1908, figlio;
Batic Bogomili fu Martino, nato a Ustie il 7 novembre 1916, figlio;
Batic Luigi fu Martino, nato a Ustie il 10 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3427)

N. 3390-154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Luigi fu Andrea e di Maria Krecic, nato a Ustie il 7 ottobre 1883 e residente ad Aidussina, fraz. Ustie, 82, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Maria di Michele Fakuc, nata a Ustie il 13 novembre 1884, moglie;
Batic Maria, nata a Ustie il 10 novembre 1911, figlia;
Batic Luigia, nata a Ustie il 15 febbraio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3438)

N. 3390-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batic Luigi fu Antonio e della fu Palek Maria, nato a Santa Croce di Aidussina il 10 giugno 1876 e residente a Santa Croce di Aidussina, n. 211, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Batti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batic Giovanna fu Giovanni Krecic, nata a Verpogliano il 31 luglio 1880, moglie;
Batic Luigi, nato a Santa Croce il 5 marzo 1908, figlio;
Batic Stanislao, nato a Santa Croce il 15 dicembre 1911, figlio;
Batic Velemir, nato a Santa Croce il 28 gennaio 1918, figlio;
Batic Giovanna, nata a Santa Croce il 17 aprile 1921, figlia;
Batic Carlo fu Antonio, nato a Santa Croce il 21 ottobre 1878, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Croce di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 13 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3439)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 3 giugno corrente è stato presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 maggio 1931, n. 590, riguardante il piano regolatore della zona a sud, ad est e a nord-est della piazza del Duomo della città di Milano.

(4152)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 129.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368.52
Svizzera	370.87	Belgrado	33.80
Londra	92.898	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.689	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	192.12	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.532	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	71.225
Peso Argentino Oro	13.255	Rendita 3,50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.815	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.099	Consolidato 5 %	83.10
Dollaro Canadese	19.05	Obblig. Venezie 3,50%	78.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 112.

La signora Gastaldi Cesarina detta Rina fu Luigi in Bargilli Augusto, domiciliata a Pisa, elettivamente presso l'avvocato Vito Ardito, con atto 28 febbraio 1931 ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Bonfiglioli Gualtiero, addetto alla pretura di Cecina, il sig. Bargilli Augusto Luigi detto Nello, domiciliato a Pisa e residente a Cecina (Villa Ladronaia), a consegnare entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati del consolidato 3,50 % n. 581.611 di L. 364 e n. 757.404 di L. 1050 intestati rispettivamente a Gastaldi Virginia-Rosina-Cesarina e Gastaldi Cesarina fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Leve Maria vedova Gastaldi indebitamente ritenuti dal detto sig. Bargilli Augusto Luigi.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla signora Gastaldi Cesarina-Virginia-Rosina-Maria-Luigia fu Luigi.

Roma, 4 aprile 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1658)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica da parte della Bulgaria della Convenzione per le opere letterarie ed artistiche.

In data 28 maggio 1931 la Reale legazione di Bulgaria in Roma ha trasmesso al Ministero degli affari esteri, per il previsto deposito, lo strumento di ratifica del suo Governo sulla Convenzione per le opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, rivista a Berlino nel 1908 e da ultimo a Roma il 2 giugno 1928.

(4153)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Gagliano Castelferrato-Troina, in provincia di Enna.

Con decreto 3 giugno 1931-IX del Ministro per l'agricoltura e foreste è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Gagliano Castelferrato-Troina, in provincia di Enna, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 22 febbraio 1931 tenutasi in Gagliano Castelferrato.

(4119)

Soppressione di organizzazioni consortili.

Con R. decreto 17 aprile 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio stesso anno al registro 13, foglio 276, sono state soppresse le seguenti organizzazioni consortili:

1. Consorzio idraulico e di bonifica di Valle Avanzana, Labbro;
2. Consorzio idraulico per la bonifica del fiume Santa Susanna;
3. Consorzio idraulico laghi Fiumarone;
4. Consorzio idraulico Canepine, Poggio Bustone;
5. Consorzio lato destro fiume Velino;
6. Consorzio idraulico Riosone o dei Prati;
7. Consorzio idraulico e stradale Turano-Velino;
8. Consorzio idraulico del torrente Canera, Contigliano.

(4120)

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di ponente di Viareggio e nomina di un commissario straordinario.

Con R. decreto 27 aprile 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio successivo al registro 93, foglio 275, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di ponente di Viareggio ed è stato nominato commissario governativo dell'Ente il dott. Edoardo Moroni.

(4121)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti gratuiti e semigratuiti negli Istituti per sordomuti di Milano e Pavia.

1° — Nel Regio istituto dei sordomuti di Milano (via S. Vincenzo n. 7) nel prossimo anno scolastico 1931-32, saranno disponibili n. 5 posti gratuiti e n. 2 posti semigratuiti per sordomuti di ambo i sessi, ai quali possono concorrere sordomuti in età dell'obbligo scolastico (7 anni compiuti).

Gli interessati dovranno, non più tardi del 15 agosto 1931, far pervenire i prescritti documenti (in carta libera) all'Istituto suddetto.

2° — Nel Pio Istituto dei sordomuti di Pavia (corso Garibaldi, 69) nel prossimo anno scolastico 1931-32, saranno disponibili 8 posti maschili ai quali possono concorrere sordomuti in età dell'obbligo scolastico (7 anni compiuti).

Gli interessati dovranno non più tardi del 31 luglio p. v. far pervenire i prescritti documenti in carta libera all'Istituto suddetto.

(4148)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.